COMUNE DI MELIZZANO

Prot. n. 1436 del 9.3.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 09 MARZO 2020
(Provvedimento a scopo precauzionale diffusione COVID – 19)

IL SINDACO

Accertato che anche nella Regione Campania vi sono casi di persone infette da COVID – 19 (coronavirus);

Visto che nel Comune di Melizzano non sono stati accertati casi di persone infette da COVID –19 (coronavirus);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 01 Marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art 3 del menzionato decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti per il contenimento del contagio in questione;

Visto il successivo DPCM del 4 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure per il contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19;

Vista l'Ordinanza n. 7 del 6 marzo 2020, del Presidente della Regione Campania, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Preso atto del DPCM del 08 marzo 2020, in particolare l'art. 2 punti a-b-c-d e-f e g, nonché le norme previste nell'allegato 1;

Vista l'Ordinanza n. 8 del 08 marzo 2020, del Presidente della Regione Campania, avente ad oggetto *Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientranti nella Regione Campania provenienti dalle Regioni Lombardia e dalla Province dicui al DPCM 8 marzo 2020*;

Visto l'art. 50 del D. L.gs n. 267 del 18 agosto 2000, comma 5;

ORDINA

➢ Su tutto il territorio comunale, fino a nuova disposizione:

1) Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;

2) Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;

3) Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse, discoteche e locali assimilati, piscine, palestre, centri di benessere, con sanzione di sospensione dell'attività in caso di violazione;

4) E' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

5) Per lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, è fatto obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (DPCM del 08 marzo 2020 – punto e);

6) E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli del punto 5, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

7) Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonistici, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

8) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche;

9) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM 8/3/2020. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

ORDINA

➢ Tutti coloro che dalla zona rossa (Regione Lombardia, province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Padova, Treviso e Venezia), hanno fatto ingresso o faranno ingresso in regione Campania, nella fattispecie nel territorio del nostro Comune, a decorrere dal 08 Marzo e fino al 04 aprile, HANNO l'obbligo di comunicare tale circostanza al Comune (Sindaco e/o Area di Polizia Locale e Igiene Urbana, tramite PEC, email dell'Ente e al proprio medico di medicina generale), ovvero al servizio di Sanità pubblica competente territorialmente;
- Numero telefonico di riferimento Regione Campania: 800909699.

✓ Di osservare la permanenza domiciliare per un periodo di 14 giorni;
✓ Di osservare divieto di spostamento e di viaggi;
✓ Di rimanere sempre raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
✓ Intimando loro, inoltre, di rispettare tutte le misure previste dal DPCM del 08 marzo 2020.

AVVISA

➢ Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

➢ Allegato 1 - DPCM del 08 marzo 2020 – Misure igienico – sanitarie:

a. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie be altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c. Evitare abbracci e strette di mano;

d. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

g. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce e tossisce;

i. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

j. Pulire le superfici con disinfettante a base di cloro o alcool;

k. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

AVVERTE

➢ Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, previa notifica a questa amministrazione comunale entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione, oppure in alternativa oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

➢ Che la presente Ordinanza, venga trasmessa per quanto di loro competenza al Responsabile dell'Area di Polizia Locale e Igiene Urbana e al Responsabile della Protezione Civile comunale;

➢ Per opportuna conoscenza alla Autorità Sanitaria Locale; alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Benevento; alla Questura di Benevento; alla locale Tenenza della Guardia di Finanza; Alla locale Compagnia e Stazione dei Carabinieri;

➢ Venga pubblicata all'Albo Pretorio On – Line sul sito Internet del Comune di Melizzano, e trasmessa agli organi di stampa per darne la più ampia diffusione.

➢ E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza.

COMUNE DI MELIZZANO - Provincia di Benevento

IL SINDACO
Rossano INSOGNA